



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 18 del 2 gennaio 2015

SUAP  
Comune di Campegine  
REGGIO EMILIA  
(via PEC)

Oggetto: SCIA per ampliamento magazzini generali. Richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento alla richiesta del 2 dicembre scorso, con la quale codesto SUAP chiede chiarimenti riguardo alla procedura da seguire per la presentazione di una SCIA relativa ad un ampliamento di magazzino generale.

A tale riguardo si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”*, come modificate dall’art. 18 del d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147, modificano le norme previgenti, semplificano il procedimento trasformando il precedente regime autorizzatorio in SCIA e delineano anche un nuovo iter amministrativo così specificato dall’art. 80-quinquies:

*“Art. 80-quinquies Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale*

*1. L'attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale è soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica,..omissis ... al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.*

*2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, è sostituito dal seguente: “Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attività ...”.*  
*.. omissis..*

*4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, è sostituito dal seguente: “Art. 1. -1. La segnalazione certificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del 'visto' dell'ufficio del genio civile nonché del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con*



*una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo economico."*

Nella normativa previgente il Ministero rilasciava l'autorizzazione per l'esercizio di un magazzino generale previo parere favorevole della camera di commercio territorialmente competente

A parere dello scrivente, questo intervento legislativo di semplificazione non ha voluto cambiare sostanzialmente i principali soggetti responsabili del procedimento amministrativo. Per questa ragione, pertanto, la nuova disciplina ha previsto la trasmissione della SCIA allo scrivente ed al SUAP/SUE tramite il registro delle imprese con la procedura telematica denominata "comunicazione unica" (disciplinata dall'art. 9 del dl 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007, n. 40).

Tramite la suddetta procedura telematica, infatti, l'impresa potrà al contempo assolvere tutti gli adempimenti nei confronti del registro delle imprese e del REA e la camera di commercio sarà in grado di acquisire automaticamente i dati necessari alle proprie funzioni iscrivendo al registro delle imprese le nuove attività nel caso di un nuovo impianto e/o eventualmente, quando possibile, aggiornare le posizioni esistenti nei casi di trasferimento o trasformazione di impianto o di titolarità.

Si ricorda che tali funzioni riguardano anche accertamenti e verifiche richieste dallo scrivente quale amministrazione procedente, nei termini previsti dall'art. 19 della l. 241/90 (v. art. 4 R.D. 1 luglio 1926, n. 2290 "Ordinamento dei magazzini generali") nonché le disposizioni relative all'attività di vigilanza, non modificate dalla nuova normativa, affidate alle camere di commercio ai sensi dell'art. 9 del R.D. 6 gennaio 1927, n. 126 (Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali).

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per l'ampliamento di un magazzino generale, l'art. 1 del R.D. n. 126/271 prescrive che alla SCIA per i locali già costruiti, siano allegati le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile, mentre per locali da costruire o da trasformare sia allegato un regolare progetto delle opere da compiere, munito del "visto" dell'ufficio del genio civile nonché del relativo piano finanziario. In considerazione della delega operata dallo Stato a favore delle regioni per le funzioni dei soppressi uffici del Genio civile occorrerà fare riferimento ad analogo ufficio regionale.

IL DIRETTORE GENERALE



(Gianfrancesco Vecchio)

**Oggetto:**

---

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)